



Piani di risparmio a lungo termine A.C. 2128

Dossier n° 218 - Schede di lettura
28 ottobre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2128
Titolo:	Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Giacomoni
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	30 settembre 2019
assegnazione:	7 ottobre 2019
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive, XI Lavoro e XIV Politiche UE

Contenuto

La proposta di legge in esame **modifica** la disciplina dei **Piani individuali di risparmio a lungo termine-PIR** e **introduce alcune agevolazioni fiscali e tributarie volte a favorire la quotazione delle piccole e medie imprese italiane**, nonché **l'emissione di obbligazioni e di titoli simili**.

Si ricorda che la **legge di bilancio 2017** (legge n. 232 del 2016, articolo 1, **commi 88-114**) ha introdotto disposizioni, successivamente modificate nel tempo, che concedono **agevolazioni fiscali** volte a incoraggiare **investimenti a lungo termine** (per almeno cinque anni) nelle imprese e in particolar modo nelle PMI.

In particolare:

- sono **detassati** i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da **persone fisiche**, al di fuori di attività di impresa commerciale, se derivano da investimenti effettuati nei cd. piani di risparmio a lungo termine. **I piani individuali di risparmio (PIR)**, per beneficiare dell'esenzione, devono essere detenuti per almeno **5 anni**: si tratta di investimenti nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30 mila euro all'anno e, comunque di complessivi 150 mila euro. Sono gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione, i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio;

- sono **detassati** i redditi derivanti dagli **investimenti a lungo termine** (almeno cinque anni) **nel capitale delle imprese e nei PIR**, se effettuati da enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare. La [legge di bilancio 2019](#) (articolo 1, comma 210 della legge n. 145 del 2018) ha innalzato dal 5 al 10 per cento il limite degli asset investibili da parte di tali enti, secondo il regime agevolato.

Si ricorda che le forme di previdenza complementare sono regolate dal decreto legislativo n. 252 del 2005 e costituiscono **un insieme più ampio rispetto agli enti di previdenza obbligatoria**, includendo tutte le forme di previdenza (si tratta, principalmente, di fondi negoziali, fondi a libera adesione e piani individuali) per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

La **legge di bilancio 2019** (comma 212) ha inoltre:

- inserito le quote o le azioni di **fondi di Venture Capital** residenti nel territorio dello Stato tra le tipologie di investimenti a lungo termine degli enti previdenziali che godono delle agevolazioni fiscali;
- introdotto ulteriori **vincoli agli investimenti** nei PIR, per destinare le risorse ai predetti fondi di *Venture Capital*;
- elevato dal 30 al **40 per cento** la quota di detrazioni spettanti per l'investimento in **start-up innovative**.

Per una ricostruzione dettagliata della disciplina e dello sviluppo dei PIR in Italia si rimanda alla lettura del tema [web Investimenti a lungo termine e PIR: il quadro normativo](#), nonché, per le ultime modifiche, alle schede dei commi da [211 a 215 della legge di bilancio 2019](#), consultabili sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

L'**articolo 1, lettera a), numero 1)**, della proposta **modifica il comma 89, lettera a)**, della legge di bilancio 2017, **aggiungendo** - tra gli investimenti qualificati su cui gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare somme - **obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie**, emesse dalle imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo.

Si ricorda che ai sensi del **comma 88**, gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare **fino al 10 per cento** dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, **agli investimenti qualificati**, nonché ai piani di risparmio a lungo termine. Il **comma 89** dispone che per **investimenti qualificati** sono da intendersi:

- **azioni o quote di imprese** residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo (lettera a));
- **quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio-OICR** residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari (azioni o quote) sopra richiamati (lettera b));
- **quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali**, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, da istituti di pagamento o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea (**b-bis**));
- **quote o azioni di fondi di Venture Capital** residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (lettera **b-ter**)).

Si rammenta che per fondi di *Venture Capital* si intendono organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) chiusi e di società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono una quota rilevante del loro patrimonio in imprese di ridotte dimensioni ad alto potenziale di sviluppo.

Il **numero 2)** della medesima lettera **sostituisce interamente le vigenti lettere b-bis) e b-ter) del comma 89**.

La **nuova lettera b-bis)** definisce come investimenti qualificati, ricomprendendoli tra gli **investimenti agevolati, anche le quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari e di OICR infrastrutturali**, nonché i prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di *peer to peer lending*) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari (articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-TUB) o da istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia (articolo 114 del TUB).

Rispetto alla vigente normativa la nuova norma da una parte **amplia il novero degli investimenti qualificati assoggettabili alla detassazione ricomprendendo anche le quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali**, dall'altra **espunge** dal perimetro degli investimenti **le quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati**.

Si **espunge** inoltre la possibilità che l'acquisto possa avvenire anche per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali gestite da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE. La soppressione del riferimento agli operatori autorizzati in altri Stati non sembra comportare una discriminazione in quanto tali società sono già ricomprese nell'articolo 114 che richiama l'articolo 18 del TUB (società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento) e delega al MEF la disciplina sul territorio nazionale delle attività da parte di soggetti esteri.

Dalla **nuova lettera b-ter)** è **espunto** il riferimento alla tipologia di **investimento delle quote o delle azioni di Fondi di venture capital residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo**, ma vengono **ricompresi** tra gli investimenti agevolati **i titoli di Stato italiani e i titoli emessi dagli Stati** (iscritti nella lista di cui [al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996](#)) **con i quali è attuabile lo scambio di informazioni** ai sensi delle convenzioni **per evitare le doppie imposizioni** sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

L'articolo 1, lettera b) **modifica il comma 101**, che stabilisce che il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro. La lettera in esame **innalza la soglia** di tali importi consentendo di effettuare investimenti fino a **100.000 euro annui** ed entro un **limite complessivo** non superiore a **500.000 euro** in cinque anni.

La **lettera c)** **integra il comma 112** disponendo **l'espressa esclusione delle casse di previdenza dall'applicazione del principio di unicità del PIR** previsto per le persone fisiche. Rimano fermo che ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare, **ma tale limite non si applica agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie**.

Si ricorda che il comma 112 prevede che, ai fini delle agevolazioni, ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale è costituito il piano, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano.

Il **comma 2** aggiunge **un nuovo comma 1-quater all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239** (in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni), volto a **introdurre un'agevolazione tributaria** per le obbligazioni il cui emittente non sia una sola società, ma una **pluralità di società di piccole medie dimensioni (consorzi di PMI)**. Il nuovo comma 1-quater stabilisce infatti che **ai proventi delle obbligazioni e dei titoli similari** quotati in mercati regolamentati, in sistemi

multilaterali di negoziazione e in sistemi organizzati di negoziazione, allorché sono emessi da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo di realizzare tali emissioni, **l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 12,5 per cento** (rispetto all'aliquota dell'imposta ordinaria al 26 per cento).

La **disciplina** dei predetti **consorzi** è demandata a un **regolamento della Consob**, da emanare **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il **comma 3** stima **l'onere finanziario** delle disposizioni descritte (commi 1 e 2) in **110 milioni di euro annui**, a decorrere dall'anno 2019, e indica le relative coperture:

- per **40 milioni di euro** annui, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente **riduzione** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma **Fondi di riserva e speciali** della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- per **20 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sul **Fondo per interventi strutturali di politica economica**;
- per **20 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sul **Fondo per l'attuazione del reddito di cittadinanza** istituito dalla legge di bilancio 2019;
- per **30 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sul **Fondo per l'attuazione del programma di Governo** istituito dalla legge di bilancio 2019.

Il **comma 4** prevede che al fine di **favorire il coinvolgimento delle Special Purpose Acquisition Company (Spac) nelle procedure di ammissione alla quotazione delle piccole e medie imprese** in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo **sia riconosciuto un credito d'imposta** fino all'importo massimo di **500.000 euro** nella misura del **50 per cento dei costi connessi alla procedura di richiesta di ammissione alla quotazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale** della società risultante dalla fusione **sostenuti dalla Spac** fino al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che le Spac sono **veicoli societari, privi di attività operative**, che vengono costituiti da un *team* di promotori per **raccogliere capitali** sul mercato attraverso la quotazione in borsa. Tali capitali sono destinati ad essere impiegati per un'operazione di acquisizione di una società *target* (in questo caso una piccola o media impresa), mediante qualsiasi modalità, inclusa l'aggregazione mediante conferimento o **fusione**. Per il tramite della Spac, quindi, **si semplificano e si velocizzano le procedure e i tempi di quotazione di società**, che, sebbene meritevoli di accedere al mercato telematico azionario, non avviano i relativi processi di ammissione perché timorose della complessità e dei costi che tali decisioni generalmente comportano. La Spac può essere definita, quindi, come una corsia preferenziale per raggiungere l'obiettivo della quotazione in Borsa. Ad esito dell'operazione di quotazione in borsa della società *target* la Spac viene liquidata.

Si rileva che, a differenza di quanto previsto dai commi da 89 a 92 della legge di bilancio 2018 che concedono un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, **ma solo nel caso di ottenimento dell'ammissione**, il comma 4 riferisce il credito d'imposta **ai costi connessi alla procedura di richiesta di ammissione** alla quotazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale della società risultante dalla fusione **indipendentemente dall'avvenuto ottenimento** dell'ammissione alla quotazione.

Il **comma 5** specifica che il **credito d'imposta** è utilizzabile, nel limite complessivo di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, esclusivamente in compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale ne è concluso l'utilizzo. Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi**.

Inoltre, al credito d'imposta **non si applicano né il limite annuale** di 250.000 euro (articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), **né il limite massimo compensabile** di 700.000 euro (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Il **comma 6** affida a un **decreto del Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro **centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il compito di stabilire **modalità e criteri di attuazione** delle norme in materia del credito di imposta previste dai commi 4 e 5, e chiarisce che l'incentivo è concesso nel **rispetto dei limiti** e delle condizioni previsti dal **regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento **che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza**.

Più in dettaglio, le richiamate norme UE stabiliscono che gli aiuti alle PMI, per essere compatibili con il mercato interno, devono rispettare alcuni limiti generali (di cui al capo I del citato regolamento) oltre agli specifici limiti di cui all'articolo 18. In sintesi, si reputano compatibili con il mercato interno gli aiuti alle PMI la

cui intensità non superi il 50 per cento dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. Essi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Il medesimo comma 6 stabilisce che **agli adempimenti europei**, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il **Ministero dello sviluppo economico**.

Il **comma 7** dispone che **con regolamento della Consob**, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, **sono disciplinate le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese degli strumenti finanziari** aventi le caratteristiche previste dalle disposizioni introdotte dell'articolo in esame, che dovranno rispettare i principi di tutela degli investitori e di semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

Il **comma 8** stima in **10 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2020, 2021 e 2022** gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni volte a favorire la quotazione delle PMI (commi da 4 a 6) e reca come relativa copertura finanziaria una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 2 della proposta di legge **abroga integralmente la disciplina sui PIR introdotta dalla legge di bilancio per il 2019** e le **relative norme di attuazione** contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019.

In particolare il **comma 1 abroga i commi da 211 a 215** dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019).

Si ricordano in sintesi le disposizioni dei citati commi della legge di bilancio.

Il **comma 211** stabilisce che per i **PIR** costituiti a decorrere dal **1° gennaio 2019** si applicano le norme contenute nei commi da 212 a 215;

Il **comma 212** prevede che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le **somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine** devono essere **investiti per almeno il 70 per cento** del valore complessivo **in strumenti finanziari**, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, **emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato** ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La predetta quota del 70 per cento deve essere **investita per almeno il 5 per cento del valore complessivo** (vale a dire il 3,5 per cento del valore totale) **in strumenti finanziari** ammessi alle negoziazioni sui **sistemi multilaterali di negoziazione** (*Multilateral Trading Facilities* - MTF), per almeno il **30 per cento del valore** complessivo in strumenti finanziari di **imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana** o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il **5 per cento in quote o azioni di Fondi di Venture Capital residenti** nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da **piccole medie imprese**, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea;

Il **comma 213** reca la **definizione dei Fondi di Venture Capital** nei quali possono essere investite risorse destinate ai **piani di risparmio** di cui al comma 212 e alle **forme di previdenza** (ai sensi dell'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge di bilancio 2017);

Il **comma 214** stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Il **comma 215** rinvia a un **decreto** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indicazione delle modalità e dei criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 211 a 215.

Il **comma 2**, conseguentemente, **abroga il decreto** del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105, del 7 maggio 2019, che stabilisce le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 211 a 214 della legge di bilancio 2019.